



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai Magistrati

[REDACTED] Presidente

[REDACTED] Consigliere

[REDACTED] Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento di impugnazione di lodo arbitrale iscritto al n. [REDACTED].

promosso da

[REDACTED], in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED] ed elettivamente domiciliato nello studio del primo in Genova, via [REDACTED] come da mandato in atti

ATTORE

Contro

[REDACTED], rappresentati e difesi dall'avvocato [REDACTED] ed elettivamente domiciliati per legge presso la cancelleria civile e centrale di questa Corte (art. 81 r.d. 22-1-34) come da mandato in atti

CONVENUTI

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'attore:



"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento della presente impugnazione e previa revoca dell'ordinanza in data 28/10/2015, nella parte in cui ha disposto la condanna dell'esponente al pagamento della pena pecuniaria nella misura di euro 250,00, non sussistendone i presupposti di legge,

1. In via rescindente, accerti e dichiari la nullità del lodo impugnato, per i motivi tutti esposti in atti, con ogni consequenziale pronuncia;

2. Successivamente per la fase rescissoria, in via preliminare, accerti e dichiari che i Signori [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] sono decaduti dal ricorso, tardivamente proposto, dichiarandolo, quindi, nullo. Nel merito, respingere le richieste dei Signori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e accertare e dichiarare legittima, valida ed efficace la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio esponente del 30 ottobre 2012, nei confronti dei Signori [REDACTED], per i motivi esposti in atti, ponendo le spese del procedimento di Arbitrato a carico di questi ultimi.

3. Respingere poiché decadute, inammissibili, tardive, infondate in fatto ed in diritto, e non provate, le domande e le eccezioni proposte dai convenuti.

4. Con vittoria dei compensi e delle spese sia del procedimento di arbitrato, sia del presente giudizio.

5. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte nella memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c, in data 14/9/2015, da intendersi integralmente ritrascritte nel presente verbale di udienza".

Per i convenuti:



"Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita respingere l'atto di impugnazione di lodo ex art. 829 c.p.c., proposto perché inammissibile, improcedibile, infondato per le causali di cui in narrativa e per l'effetto confermare il Lodo arbitrale emesso in data

13 Ottobre 2014".

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre ad accessori come per Legge".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 10 febbraio 2015, ritualmente notificato, il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ente avente ad oggetto l'incentivazione della ricerca e raccolta dei funghi, impugnava ex art. 829 cod. civ. il lodo arbitrale, emesso in data 29 settembre 2014, notificato in data 14 novembre 2014, che aveva:

1) accertato e dichiarato l'illegittimità del provvedimento di espulsione di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] adottato dal C.d.A. del medesimo [REDACTED] in data 30 Ottobre 2012 e per l'effetto lo aveva annullato e comunque dichiarato inefficace e privo di effetti;

2) respinto la domanda di risarcimento danni proposta dai ricorrenti [REDACTED];

3) determinato il compenso del Collegio Arbitrale in complessivi Euro 9.500,00 oltre CPA e IVA di legge, ponendone il pagamento a carico del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nella misura del 90% e compensando tra le parti la restante quota del 10%, fermo il vincolo di solidarietà delle parti nei confronti degli arbitri per il pagamento del loro compenso e con diritto dei ricorrenti di



ottenere in via di regresso il rimborso di quanto eventualmente dagli stessi corrisposto al Collegio Arbitrale oltre la percentuale compensata;

condannato il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a rifondere ai ricorrenti [REDACTED] la quota del 90% delle spese di assistenza e difesa, compensando tra le parti il restante 10%.

Oggetto di tale giudizio era stato l'accertamento e la dichiarazione della illegittimità del provvedimento del Consiglio di Amministrazione del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] del 30/10/2012 che aveva disposto l'espulsione di [REDACTED] medesimo perché avevano sottratto al [REDACTED] un terreno (censito al foglio [REDACTED]) allo scopo di attribuirlo al diverso [REDACTED]

Con il primo motivo di impugnazione l'attore eccepiva la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4, 5, 9 e 12 cod. proc. civ. nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di tardività sollevata nel corso del procedimento arbitrale: la domanda arbitrale volta all'annullamento della deliberazione del C.d.A. del 30 ottobre 2012 di esclusione dal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], comunicata a mezzo lettera raccomandata del 9 novembre 2012, era stata proposta in data 8 aprile 2013, dunque dopo circa cinque mesi dalla comunicazione e ben oltre il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2606 cod. civ. e dal regolamento del [REDACTED], e comunque oltre il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 2533 cod. civ.

Il Collegio arbitrale aveva respinto l'eccezione decidendo nel merito come invece non avrebbe potuto fare, per la tardività della domanda.

Secondo l'attore il lodo aveva affermato contraddittoriamente e illogicamente che l'eccezione era inammissibile perché



sollevata solo nella memoria conclusiva, ma non si era avveduto che essa era basata sul regolamento consortile che era stato prodotto con la memoria di costituzione e comunque discendeva dall'art. 2606 cod. civ. la cui previsione era solamente ripetuta dall'art. 11 del regolamento.

Doveva dunque trovare applicazione il termine decadenziale di 30 giorni invocato dal [REDACTED], con la conseguente improponibilità della domanda di [REDACTED] e [REDACTED]

Con il secondo motivo, il [REDACTED] eccepiva la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4, 5, 9 e 12 cod. proc. civ. per difetto e contraddittorietà di motivazione e difetto di interesse alla decisione.

Il lodo impugnato era nullo -secondo il C [REDACTED] attore- perché [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], avendo rinunciato a mantenere nel [REDACTED] tutti i restanti terreni di proprietà compresi nello stesso, come da essi comunicato con nota del 19 dicembre 2012, non avevano interesse alla decisione.

Dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta con l'arbitrato, gli odierni convenuti non avrebbero potuto conseguire l'effetto sperato, di divenire nuovamente ed automaticamente consorziati, posto che era venuta comunque meno, in capo agli stessi, la proprietà di almeno mq. 5.000 di terreno, presupposto necessario per far parte del [REDACTED] ai sensi dell'art. 4 del regolamento.

Poiché la carenza di interesse alla decisione da parte dei ricorrenti era stata illustrata dal [REDACTED] nel giudizio arbitrale ma nel lodo non vi era sul punto neppure un cenno, sussisteva la dedotta nullità, ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 12, cod. proc. civ.

Il Collegio arbitrale aveva infatti deciso il merito della controversia, mentre avrebbe dovuto pronunciare



l'inammissibilità della domanda per difetto d'interesse ad agire, anche ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., eccezione, peraltro, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Sempre con tale motivo, il [REDACTED] eccepiva altresì che il lodo impugnato era errato e contraddittorio perché non vi era dubbio che il terreno dei convenuti, in relazione al quale era stata disposta l'esclusione dal [REDACTED] fosse ricompreso entro i confini del [REDACTED] stesso: i confini del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] erano tracciati nella mappa depositata in giudizio, predisposta dal [REDACTED] [REDACTED], in quanto corrispondente alla decisione del C.d.A. e dell'Assemblea dei soci del [REDACTED] ed alle tabelle e cartelli conseguentemente apposti sui confini nell'anno 2008.

L'art. 2 L.R. 30/1985 dava rilievo, ai fini della determinazione dei confini, ai cartelli ed alle tabelle, la cui effettiva collocazione, eseguita anche e proprio dal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] marito della Signora [REDACTED], dava conto del fatto che il terreno in questione, in loc. [REDACTED] [REDACTED], era compreso nel territorio del [REDACTED] e non in quello del concorrente e confinante [REDACTED]

I confini erano stati del resto approvati con le deliberazioni del C.d.A. del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dell'Assemblea dei soci, sopra ricordate, ed i signori [REDACTED] [REDACTED] non le avevano impugunate, come sarebbe stato loro onere se avessero voluto contestarle (in quanto ad esse altrimenti vincolati in qualità di consorziati).

Il Collegio arbitrale non aveva del resto ammesso la prova testimoniale chiesta dal [REDACTED] volta a dimostrare ulteriormente la circostanza, con un evidente difetto di contraddittorio, dando erroneamente rilievo all'atto di compravendita del terreno, nel quale era contenuta una



dichiarazione "di comodo", secondo la quale "le parti si danno reciprocamente atto che il terreno in oggetto fa parte ... del

[REDACTED] Affermazione smentita dagli stessi convenuti, con la comunicazione 8 agosto 2012, successiva alla stipula del richiamato atto di vendita risalente al maggio precedente.

Il lodo affermava dunque erroneamente e contraddittoriamente che sarebbe mancata la prova che [REDACTED] [REDACTED] avessero sottratto un fondo al [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], con conseguente vizio di nullità della relativa decisione.

Sotto un ulteriore profilo, l'attore eccepiva che nel lodo si affermava, in modo contraddittorio, che se anche i signori [REDACTED] avessero sottratto il fondo al [REDACTED] [REDACTED] non si sarebbe comunque giustificata la loro espulsione, perché non prevista dall'art. 8 dello Statuto, non potendo trovare applicazione la modifica della norma, successiva al fatto contestato, che sanzionava espressamente il distacco di terreni dal [REDACTED] per aderire ad altri consorzi simili.

La decisione di espulsione dei soci assunta dal [REDACTED]-secondo l'attore- era legittima, anche in difetto di previsione contrattuale, alla luce della condotta dei convenuti, inadempiente ed evidentemente contraria agli interessi del [REDACTED] la quale era valutabile quale giusta causa di loro esclusione.

Il lodo era inoltre afflitto da nullità perché non aveva esaminato un'ulteriore ragione di esclusione dei convenuti.

Il [REDACTED] aveva infatti assunto la decisione dell'espulsione anche in ragione dell'ulteriore comportamento dei convenuti, non contestato nel giudizio arbitrale, consistito nel tentativo di convincere altri consorziati a



trasferire i fondi di proprietà al concorrente [REDACTED]
[REDACTED]

Il lodo era dunque nullo laddove affermava che il trasferimento del terreno "costituisce la ragione fondante del provvedimento di espulsione", trascurando totalmente l'ulteriore motivo di esclusione.

Il comportamento complessivamente tenuto dai convenuti risultava particolarmente grave considerato che essi, essendo già soci sia del [REDACTED], sia del [REDACTED] [REDACTED], avevano posto in essere atti emulativi (trasferimento dei terreni e invito a trasferire terreni rivolto ad altri soci), volti solo ad arrecare un danno al [REDACTED] attore.

Il comportamento dei convenuti minava le stesse fondamenta del [REDACTED], facendo venir meno l'integrità del territorio a favore di un'organizzazione concorrente.

Si verteva dunque nell'ipotesi tipica in cui l'espulsione si giustifica per l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali e per contrarietà allo scopo sociale.

Sotto un ultimo profilo, l'attore eccepiva che il lodo era nullo anche nella parte in cui aveva ritenuto l'"incompetenza e carenza di potere" del C.d.A. a disporre l'espulsione.

I convenuti non avevano infatti sollevato alcuna contestazione in ordine al potere del C.d.A. sicché la decisione degli arbitri si poneva in violazione del disposto dell'art. 112 cod. proc. civ. ed era nulla anche ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c. perchè, mancando una specifica contestazione, il [REDACTED] non aveva avuto la possibilità di contraddire sul punto.



Si costituiva in giudizio il [REDACTED]
[REDACTED], chiedendo respingersi l'impugnazione, vinte le spese.

Erano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.

In corso di causa veniva respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività del lodo impugnato formulata dall'attore.

Erano precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte e, decorsi i termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., la causa era decisa in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore deduce -col primo motivo- la violazione dell'art. 829, nn. 4, 5, 9 e 12 c.p.c.

Ora, non ricorre certamente la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c. che concerne la violazione del principio del contraddittorio, non attenendo il vizio lamentato ad una simile violazione.

Neppure ricorre la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. ("se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato") perché l'attore non si duole di alcuna mancata pronuncia.

Rimane la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. ("se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso") e dell'art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c. "se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823" (l'esposizione sommaria dei motivi; il dispositivo; la sottoscrizione degli arbitri), lamentando l'attore che la pronuncia arbitrale avrebbe dovuto sancire la tardività della



domanda, mentre ha respinto tale eccezione senza motivare adeguatamente sul punto.

Osserva la Corte che gli arbitri hanno diffusamente trattato la questione della tardività della domanda, eccepita dall'odierno attore, ed hanno ampiamente spiegato le ragioni per cui l'eccezione è stata respinta, dedicandovi quattro pagine della motivazione sulle nove complessive.

Invero, il collegio arbitrale ha spiegato che tale eccezione non poteva essere accolta in quanto tardivamente proposta solo nella memoria conclusiva; inoltre, **il ricorrente non aveva comunque dimostrato la fondatezza della suddetta eccezione in quanto il regolamento consortile non risultava mai essere stato prodotto ritualmente in causa;** che in ogni caso tale regolamento era entrato in vigore il 22/11/2012 e quindi successivamente sia alla data in cui i ricorrenti avrebbero tenuto il comportamento loro addebitato, sia alla data di emanazione del provvedimento di espulsione; che neppure era applicabile analogicamente il disposto dell'art. 2533 cod. civ., parimenti invocato dal [REDACTED] per giustificare l'eccezione di tardività, e che disciplina i casi di esclusione del socio delle società cooperative: detta norma non era pertinente poiché la disciplina circa lo status di partecipante al [REDACTED] così come quella sulla perdita di tale status doveva rinvenirsi solamente nello statuto del consorzio vigente al momento del fatto in contestazione, senza che fosse possibile applicare analogicamente le norme dettate dal codice per regolare situazioni del tutto differenti quali appunto l'esclusione del socio dalla cooperativa, neppure richiamate dallo statuto consortile.

Non può certamente dirsi, pertanto, che la motivazione sia inesistente.

In ogni caso, costituisce orientamento consolidato, nella giurisprudenza della S.C., il principio secondo cui il lodo è



annullabile solo se gli arbitri non hanno spiegato le ragioni della loro decisione o lo hanno fatto in modo del tutto incomprensibile, mentre non vi è possibilità di ottenere dal giudice un sindacato in ordine all'erroneità della motivazione (cfr. Cass., S.U., n. 24785 del 2008).

Non appare fondata, quindi, la doglianza in questione.

Il secondo motivo di impugnazione si articola in vari profili di nullità.

Innanzitutto l'attore eccepisce il difetto di interesse alla decisione arbitrale. La doglianza è infondata: nella lettera a cui l'attore fa riferimento (doc. n. 4) i convenuti comunicano semplicemente al [REDACTED] che se fosse stata confermata la loro espulsione il Consorzio avrebbe dovuto restituire loro i terreni a suo tempo conferiti. La lettera non contiene quindi la manifestazione della volontà dei convenuti di rinunciare a far parte del [REDACTED]. In ogni caso, si tratta di doglianza attinente al merito della vicenda non deducibile in questa sede.

Anche le ulteriori censure prospettate nel secondo motivo di impugnazione (ad eccezione dell'ultima, attinente ad un vizio del contraddittorio, sulla quale si dirà *infra*) non possono trovare accoglimento. Esse sono state formulate con riferimento alla erroneità o contraddittorietà della motivazione.

Ora, non può accogliersi l'impugnazione sotto il profilo del vizio di contraddittorietà della motivazione (art. 829, comma 1, n. 11), in quanto "la sanzione di nullità del lodo per disposizioni contraddittorie dev'essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo; mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che



comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale" (Appello Torino, 26/1/2010); "Il vizio previsto dall'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c., avente ad oggetto la contraddittorietà delle disposizioni, ricorre solo allorchè vi sia contrasto fra le varie parti del dispositivo del lodo, a tal punto inconciliabili da rendere la pronuncia ineseguibile. Per quanto concerne, invece, la contraddittorietà della motivazione, un consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che essa può determinare la nullità del lodo soltanto ove si traduca nella impossibilità di comprendere la *ratio decidendi* per sostanziale inesistenza della motivazione ai sensi dell'art. 829 n. 5" (Appello Milano 7/11/2012).

Nel caso di specie non sussiste affatto l'impossibilità di comprendere la *ratio decidendi*.

Infatti, gli arbitri hanno adeguatamente motivato la decisione, osservando che dall'istruttoria svolta non si è ricavata alcuna prova del fatto che il fondo dei convenuti fosse stato effettivamente conferito al C [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e che quindi i ricorrenti lo avessero sottratto a tale ente; che era onere del [REDACTED] dimostrare compiutamente che tale fondo era stato effettivamente conferito al [REDACTED] e che quindi i ricorrenti lo avessero davvero distolto dall'ambito del [REDACTED]; che il contratto di compravendita del terreno del quo 12/5/2012 smentiva la tesi del [REDACTED] avendo dichiarato i venditori che tale terreno era già stato conferito al [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]; che comunque il comportamento dei convenuti non avrebbe avuto rilevanza disciplinare, ai sensi dell'art. 8 dello statuto consortile *ratione temporis* vigente.



La *ratio decidendi* seguita dagli arbitri è quindi chiara e la decisione sul punto appare adeguatamente motivata.

In verità, l'impugnante intende riproporre in questa sede la ricostruzione del merito della vicenda, sul presupposto che esso sarebbe stato erroneamente deciso.

Orbene, con riferimento agli *errores in iudicando*, non è prevista alcuna possibilità di ottenere l'eliminazione del lodo lamentando un errore nella soluzione della questione di fatto, perché ingiusta, ossia contraria all'effettivo modo di essere dei fatti di causa, o perché irritualmente formatasi. Detta possibilità non sussiste neppure in via indiretta, ossia passando dal rilievo di un vizio di motivazione, atteso che è pacifico che di fronte al giudice dell'impugnazione del lodo si possa far valere solo la violazione dell'obbligo formale della motivazione e non anche un vizio analogo a quello disciplinato dall'art. 360 n. 5) c.p.c. In altri termini, il lodo è annullabile se gli arbitri non hanno spiegato le ragioni della loro decisione o lo hanno fatto in modo incomprensibile o contraddittorio. Mentre non vi è alcuna possibilità di ottenere dal giudice ordinario un sindacato in ordine all'insufficienza della motivazione, vale a dire un sindacato che, attraverso un vizio logico, porti all'annullamento del lodo sul rilievo che siano state violate regole sul metodo del giudizio di fatto.

La giurisprudenza di legittimità sul punto afferma che "In tema di giudizio arbitrale, la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823 c.p.c., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di



individuare la ratio della decisione adottata" (Cass., sez. un., 8 ottobre 2008, n. 24785; v. anche Cass. n. 25137 del 2015).

Pertanto, l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è impugnazione a critica ristretta, non può mirare ad una rivalutazione dei fatti, nemmeno in via di controllo sull'adequatezza e congruità dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri.

Con riferimento all'ultimo profilo di nullità dedotto nell'ambito del secondo motivo di impugnazione (attinente alla violazione del principio del contraddittorio) la Corte osserva che il collegio arbitrale, dopo avere affermato che alla fattispecie in esame non sarebbe stato applicabile l'art. 8 dello statuto consortile, con le sanzioni ivi previste, perché introdotto successivamente al momento in cui i convenuti avrebbero sottratto il fondo al [REDACTED] precisa ulteriormente che il "vecchio" art. 8 non prevedeva che il CdA fosse titolare di alcun potere di irrogare sanzioni nei confronti dei membri del [REDACTED] *"il che inficia anche sotto il profilo della incompetenza e carenza di potere il provvedimento di espulsione dei ricorrenti"*: si tratta quindi di un "obiter dictum" che trova il suo fondamento nella norma che lo stesso [REDACTED] ha invocato a sostegno della sua pretesa. In ogni caso il lodo sarebbe comunque sufficientemente motivato anche senza tale specificazione.

L'impugnazione deve quindi essere respinta.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

Esse vengono liquidate secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. d.m. 10.3.2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello indeterminato.

Unico grado:



fase di studio	€	1960,00
fase introduttiva	€	1350,00
fase decisoria	€	3305,00
TOTALE	€	66615,00

Non si applica il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. 115 del 2002, in quanto non si tratta di una causa di appello ma di una controversia in unico grado di merito dinanzi alla Corte di Appello.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, respinge l'impugnazione proposta dal [REDACTED] avverso il lodo arbitrale emesso *inter partes* in data 29/9/2014;

condanna l'attore [REDACTED] alla rifusione, in favore dei convenuti [REDACTED], delle spese del presente giudizio di impugnazione che liquida in euro 6.615,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Genova, 22 novembre 2017

Il Presidente

Dott. [REDACTED]

Il Consigliere estensore

Dott. [REDACTED]

